

## PARERE

29 novembre 2023 a cura dell'avv. Giorgio Ortis

### FATTO E QUESITI.

Con comunicazione d.d. 2 novembre 2023 l'avv. Omissis, dopo avere premesso di avere difeso il signor Omissis in un processo penale e di avere rinunciato al mandato, ha riferito che lo stesso signor Omissis l'ha contattato diversi anni dopo rappresentando di essere stato assolto con formula piena e di volersi avvalere della disciplina prevista dal Decreto Interministeriale d.d. 20.12.2021 per l'accesso al rimborso delle spese legali: per l'effetto il signor Omissis ha richiesto al predetto avvocato l'invio della "documentazione attestante la nomina conferita" nonché "le parcelle quietanzate/vidimate dall'ordine forense".

Alla luce di un tanto l'avvocato ha posto a Codesto Consiglio dell'Ordine i seguenti quesiti:

- a) se rientri tra gli obblighi deontologici dell'avvocato ottemperare alla richiesta dell'ex cliente di consegna della documentazione attestante la nomina conferita nonché delle parcelle asseverate dall'ordine forense;
- b) in caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale sia la procedura per ottenere il parere di congruità delle parcelle.

### RISPOSTA AI QUESITI.

Premesso che al Consiglio dell'Ordine non è consentito esprimere pareri preventivi su casi specifici e concreti, potendo svolgere soltanto una disamina di carattere generale degli istituti giuridici e deontologici contemplati dalle richieste pervenute dagli iscritti e/o dai privati, si svolgono le seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda gli obblighi deontologici gravanti sull'avvocato in relazione alla consegna, all'ex cliente, della documentazione da quest'ultimo richiesta, il primo comma dell'art. 33 del codice deontologico stabilisce espressamente che: *"l'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice"*.

Che tale norma deontologica trovi applicazione anche nel caso in cui la richiesta provenga da un soggetto in relazione al quale il mandato professionale sia già terminato è confermato dal fatto che la documentazione in relazione alla quale vige l'obbligo di consegna si riferisce *"agli atti e ai documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistite per l'espletamento del mandato"*, a nulla rilevando se esse sia ancora in essere o meno.

Non v'è dubbio, quindi, che tra i documenti che l'avvocato è tenuto a riconsegnare al proprio cliente (ovvero al proprio ex cliente) rientrino anche la nomina del difensore e la copia della parcella quietanzata.

Va precisato che il comma 6 dell'art. 33 del codice deontologico sanziona con la censura la violazione del dovere in esame.

La norma appena esaminata, peraltro, deve essere coordinata con la disciplina vigente in materia di conservazione dei documenti da parte dell'avvocato. Sul punto, l'art. 2961 c.c., rubricato

“restituzione di documenti”, dispone espressamente che *“i cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate”*.

Tale norma introduce una prescrizione presuntiva che si riferisce esclusivamente agli incartamenti relativi alle liti, con esclusione - pertanto - di quelli che non siano connessi alla istituzione o alla pendenza di un giudizio (Azzariti, Scarpello, Della prescrizione e della decadenza, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 2934-2969, 2a ed., Bologna-Roma, 1977, 341).

Per quanto riguarda, invece, l'ipotizzata sussistenza di obblighi deontologici aventi ad oggetto la consegna, da parte dell'avvocato, al cliente (ovvero all'ex cliente) del parere di congruità della parcella quietanzata al fine di permettere a quest'ultimo di depositare l'istanza prevista dal D.M. 21.12.2021, essi non sono ravvisabili nell'ordinamento attualmente vigente.

Dalla disamina del decreto ministeriale sopra citato si evince chiaramente come: *“tutti i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale o dell'art. 530 del codice di procedura penale, «perché il fatto non sussiste», « perché non ha commesso il fatto», « perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato» hanno facoltà di accesso al «Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti”* (art. 2 comma 1).

L'art. 3 stabilisce inoltre che *“l'istanza deve essere presentata personalmente dall'imputato”* (comma 2) e che ad essa debba essere allegato, tra l'altro: *“le fatture emesse dal legale nominato difensore nel processo definito con sentenza di assoluzione, recante esplicita ed inequivoca indicazione della causale, nonché quietanza del pagamento ricevuto; g) il parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati”* (comma 3).

Ne consegue che il decreto ministeriale in esame ha attribuito agli imputati che siano stati assolti con formula piena il diritto di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute (alle condizioni previste nel decreto medesimo). A tale diritto corrisponde il potere/dovere in capo ai predetti imputati di presentare personalmente la relativa istanza alla quale devono essere allegati, tra l'altro, le parcelle quietanzate del difensore e il parere di congruità delle parcelle stesse.

Alla luce di tale assetto normativo, i soggetti legittimati a presentare al Consiglio dell'Ordine l'istanza di asseverazione delle parcelle già pagate ai propri avvocati, al solo limitato fine di ottenere l'accesso al Fondo rimborsi, sono proprio gli imputati.

Ciò sulla base di quanto disposto dallo stesso D.M. 20.12.2021, che rappresenta una norma speciale di rango superiore rispetto al regolamento interno per l'opinamento delle parcelle approvato da questo Consiglio dell'Ordine.

Del resto, l'intervenuto saldo della parcella emessa dall'avvocato esclude che lo stesso possa avere alcuna legittimazione a richiederne l'asseverazione.